



**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA  
PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL 30/10/2012**

**00078/2012 RIDETERMINAZIONE DI ALCUNE ALIQUOTE IMU PER  
L'ANNO 2012**

Presiede: Il Presidente del Consiglio - Guerello Giorgio

E' presente il Sindaco Marco Doria

Risultano presenti i Signori Consiglieri:

NOME E COGNOME		NOME E COGNOME	
1	Anzalone Stefano	16	Grillo Guido
2	Balleari Stefano	17	Lauro Lilli
3	Baroni Mario	18	Lodi Cristina
4	Bartolini Maddalena	19	Malatesta Gianpaolo
5	Boccaccio Andrea	20	Muscarà Mauro
6	Brascesco Pier Claudio	21	Musso Vittoria Emilia
7	Bruno Antonio	22	Nicolella Clizia
8	Burlando Emanuela	23	Padovani Lucio Valerio
9	Campora Matteo	24	Pandolfo Alberto
10	Canèpa Nadia	25	Pastorino Gian Piero
11	Caratozzolo Salvatore	26	Pignone Enrico
12	Chessa Leonardo	27	Putti Paolo
13	De Benedictis Francesco	28	Veardo Paolo
14	De Pietro Stefano	29	Villa Claudio
15	Gozzi Paolo		

Intervenuti dopo l'appello:

NOME E COGNOME		NOME E COGNOME	
1	Farello Simone	4	Russo Monica
2	Gioia Alfonso	5	Salemi Pietro
3	Rixi Edoardo		

Assenti giustificati:

NOME E COGNOME		NOME E COGNOME	
1	Mazzei Salvatore	4	Repetto Paolo Pietro
2	Musso Enrico	5	Vassallo Giovanni
3	Pederzoli Marianna		

E pertanto complessivamente presenti n. 36 componenti del Consiglio.

Assessori:

NOME E COGNOME		NOME E COGNOME	
1	Bernini Stefano	6	Lanzone Isabella
2	Crivello Giovanni	7	Miceli Francesco
3	Dagnino Anna Maria	8	Oddone Francesco
4	Fiorini Elena	9	Sibilla Carla
5	Garotta Valeria		

Partecipa: Il Vice Segretario Generale - Vanda Puglisi

Dalle ore 14.53 alle ore 20.45 assiste il Segretario Generale Del Regno

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta al Consiglio Comunale n. 60 in data 25 Ottobre 2012.

(omissis)

Il Presidente ricorda che la pratica è stata oggetto di trattazione in sede di Commissione.

(omessa la discussione)

A questo punto il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 1 proposto dal consigliere Farello (P.D.), di seguito riportato:

“Si chiede di aggiungere:

nella parte motiva dopo il paragrafo “- immobili di categoria C1 e C3 ..... Del diritto reale; il seguente paragrafo:

“- immobili di categoria D1 che costituiscono beni strumentali nell'esercizio dell'attività di impresa posseduti e utilizzati direttamente dal proprietario o dal titolare del diritto reale che rientrano nella definizione di micro e piccola impresa così come definite dall'Art. 2 commi 2) e 3) del Decreto Ministeriale del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005;”

al punto 1. del dispositivo della delibera di cui all'oggetto un comma 4

“un'aliquota pari allo 1,01 (unovirgolazerouno) per cento per gli immobili di categoria D1 limitatamente a quelli che costituiscono beni strumentali nell'esercizio dell'attività di impresa posseduti ed utilizzati direttamente dal proprietario o dal titolare di diritto reale che rientrano nella definizione di micro e piccola impresa così come definite dall'Art. 2 commi 2) e 3) e 4) del Decreto Ministeriale del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. La dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo IMU per l'anno 2012”.

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Doria, i consiglieri: Anzalone, Balleari, Baroni, Bartolini, Boccaccio, Brasesco, Bruno, Burlando, Campora, Canepa, Caratozzolo, Chessa, De Benedictis, De Pietro, Farello, Gioia, Gozzi, Grillo, Guerello, Lauro, Lodi, Malatesta, Muscarà, Musso V., Nicoletta, Padovani, Pandolfo, Pastorino, Pignone, Putti, Russo, Salemi, Veardo, Villa, in numero di 35.

Esito della votazione sull'emendamento, fatta mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Baroni, De Pietro, Pastorino: approvato all'unanimità.

(omissis)

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta della Giunta nel testo con gli allegati parte integrante di seguito riportato, comprensivo dell'emendamento come sopra approvato, sul quale sono stati espressi i competenti pareri.

Su proposta dell'Assessore alla Programmazione e Gestione Economico Finanziaria, Bilancio – Politiche Tributarie – Conto Consolidato delle società, enti e aziende partecipate – Politiche contrattuali e appalti – Valorizzazioni Patrimoniali – Affari Generali e Acquisti, Dott. Francesco Miceli;

Verificato che la presente deliberazione viene adottata ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

Visto l'art. 149 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

Visto la Legge delega 5.5.2009 n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione";

Visto l'art. 8 del Decreto Legislativo 14.3.2011 n. 23, che istituisce, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale propria e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili;

Visto l'art. 13 del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201, convertito in Legge 22.12.2011 n. 214 (la c.d. "Manovra Monti"), che ha previsto l'anticipazione dell'imposta municipale propria (IMU) in via sperimentale a decorrere dal 1.1.2012;

Visto il Regolamento in materia di IMU, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 26.6.2012, esecutiva ai sensi di Legge;

Vista la deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione per l'abitazione principale IMU per l'anno 2012, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 26.6.2012, esecutiva ai sensi di Legge;

Considerato che il Decreto del Ministero dell'Interno del 2 agosto 2012 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli Enti Locali al 31 ottobre 2012;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448, che stabilisce di deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 13, comma 12-ter, del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201, convertito in Legge 22.12.2011 n. 214, che prevede che il Comune entro il 30 settembre dell'anno in corso, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'art. 172, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e all'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296, possa approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;

Visto l'art. 9, comma 3, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, che prevede che il termine sopra indicato sia differito al 31 ottobre;

Visto l'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201, convertito in Legge 22.12.2011 n. 214, che prevede che i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, possano modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dell'imposta pari allo 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali;

Considerato che i soggetti che possiedono un'unica abitazione concessa in comodato, pur detenendo un'unica abitazione, non godono in alcun modo dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale, in quanto l'attuale normativa non ha più riproposto la possibilità per i comuni di assimilare ad abitazione principale tale fattispecie, assimilazione recepita dal regolamento ICI del Comune di Genova per i comodati concessi a parenti di primo grado;

Considerato che l'attuale situazione economica sta determinando una contrazione dei consumi che colpisce particolarmente le attività artigianali e di commercio al dettaglio, che in tale contesto recessivo si trovano a far fronte all'aumento della pressione tributaria oltre che all'aumento dei costi produttivi;

Considerato infine opportuno riconoscere l'attività svolta sia dall'Agenzia Regionale Territoriale per l'Edilizia sia dalle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa a favore della domanda abitativa agevolata, nel coadiuvare quindi l'azione di housing sociale dell'Amministrazione;

Considerato che l'art. 13, comma 10, del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201, convertito in Legge 22.12.2011 n. 214, prevede che per tali fattispecie non si applica la riserva della quota di imposta, prevista dal comma 11 dello stesso articolo di Legge, a favore dello Stato;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra indicato, rideterminare le aliquote relative alle seguenti categorie di immobili:

- immobili concessi in comodato d'uso gratuito e utilizzati come abitazione principale (e relative pertinenze) da parenti di primo grado in linea retta (genitori-figli) e posseduti da soggetti che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su altro immobile nel territorio nazionale.
- immobili di categoria C1 e C3 che costituiscono beni strumentali nell'esercizio dell'impresa commerciale o dell'arte e della professione e utilizzati direttamente dal proprietario o dal titolare del diritto reale;
- immobili di categoria D1 che costituiscono beni strumentali nell'esercizio dell'attività di impresa posseduti e utilizzati direttamente dal proprietario o dal titolare del diritto reale che rientrino nella definizione di micro e piccola impresa così come definite dall'Art. 2 commi 2) e 3) del Decreto Ministeriale del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005;
- immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Regionale Territoriale per l'Edilizia;

Visto l'art. 59 del vigente Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale, che prevede la facoltà di inviare ai Municipi le proposte regolamentari per il rilascio di apposito parere;

Attesa la natura sovra municipale della materia in oggetto del presente regolamento che non fa ritenere necessario il suddetto invio;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione di esistente copertura finanziaria sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

- per i motivi di cui in premessa:

La Giunta  
PROPONE  
al Consiglio Comunale

1. di approvare per l'anno 2012:

- un'aliquota pari al 0,96 (zerovirgolannovantasei) per cento per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito e utilizzati come abitazione principale (e relative pertinenze) da parenti di primo grado in linea retta (genitori-figli) e posseduti da soggetti che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su altro immobile nel territorio nazionale. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come un'unica unità immobiliare, nel quale il soggetto comodatario ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Il contribuente che intende usufruire di tale agevolazione dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente i requisiti richiesti entro il termine del versamento del saldo d'imposta per l'anno 2012;
- un'aliquota pari al 0,96 (zerovirgolannovantasei) per cento per gli immobili di categoria C1 e C3 che costituiscono beni strumentali nell'esercizio dell'impresa commerciale, dell'arte o della professione e utilizzati direttamente dal proprietario o dal titolare del diritto reale;
- un'aliquota pari al 0,71 (zerovirgolasettantuno) per cento per gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Regionale Territoriale per l'Edilizia.
- un'aliquota pari allo 1,01 (unvirgolazerouno) per cento per gli immobili di categoria D1 limitatamente a quelli che costituiscono beni strumentali nell'esercizio dell'attività di impresa posseduti ed utilizzati direttamente dal proprietario o dal titolare di diritto reale che rientrano nella definizione di micro e piccola impresa così come definite dall'Art. 2 commi 2) e 3) e 4) del Decreto Ministeriale del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. La dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo IMU per l'anno 2012;

2. di dare atto che restano invariate le aliquote non rimodulate nel presente provvedimento e la detrazione per l'abitazione principale ai fini I.M.U., approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 26.6.2012, per l'anno 2012.
3. di dare atto che, conseguentemente, per l'anno 2012 le aliquote IMU e la detrazione per l'abitazione principale risultano essere quelle risultanti dal prospetto allegato quale parte integrante alla presente deliberazione, che sostituisce quello allegato alla deliberazione n. 62 del 27.6.2012.
4. di non inviare, attesa la natura sovra municipale della materia in oggetto del presente provvedimento, la presente proposta di deliberazione ai Municipi.
5. di prendere atto che è stata redatta la relazione prevista dall'art. 25 del Vigente Regolamento di contabilità, parte integrante del presente provvedimento.
6. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 239 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni, la presente deliberazione è stata sottoposta al parere del collegio dell'organo di revisione che si allega.
7. di dare mandato ai competenti uffici di provvedere agli adempimenti previsti dal combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 e dall'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201, convertito in Legge 22.12.2011 n. 214.
8. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del T. U. Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Doria, i consiglieri: Anzalone, Balleari, Baroni, Boccaccio, Brasesco, Bruno, Burlando, Campora, Canepa, Caratozzolo, Chessa, De Benedictis, De Pietro, Farello, Gioia, Gozzi, Grillo, Guerello, Lauro, Lodi, Malatesta, Muscarà, Mussò V., Nicoletta, Padovani, Pandolfo, Pastorino, Pignone, Putti, Rixi, Russo, Salemi, Veardo, Villa, in numero di 35.

La votazione, fatta mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Baroni, De Pietro, Pastorino dà il seguente risultato:

Presenti in aula	n.	35	consiglieri
Votanti	n.	29	"
Voti favorevoli	n.	28	
Voti contrari	n.	1	(Grillo)
Astenuti	n.	6	(PDL: Balleari, Baroni, Campora, Lauro; Lista Musso: Musso V., Salemi)

Visto l'esito della votazione il Presidente dichiara approvata dal Consiglio la proposta della Giunta.


Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Doria, i consiglieri: Anzalone, Balleari, Baroni, Bartolini, Boccaccio, Brasesco, Bruno, Burlando, Campora, Canepa, Caratozzolo, Chessa, De Benedictis, De Pietro, Farello, Gioia, Gozzi, Grillo, Guerello, Lauro, Lodi, Malatesta, Muscarà, Musso V., Nicolella, Padovani, Pandolfo, Pastorino, Pignone, Putti, Rixi, Russo, Salemi, Veardo, Villa, in numero di 36.

La dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in questione, mediante regolare votazione, fatta con l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Baroni, De Pietro, Pastorino, viene approvata con 33 voti favorevoli; 1 astenuto (LNL: Rixi); 2 presenti non votanti (De Pietro; Grillo).

Il Presidente

Il Segretario Generale



Il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a far data dal \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 124 - comma 1- del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il giorno \_\_\_\_\_




ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ODE N. 369 DEL 23/10/2012  
COMPOSTO DA N. 3 FOGLI.

ELENCO ALLEGATI:


- 1) ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2012


IL DIRIGENTE RESPONSABILE



ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA/CONSIGLIO COMUNALE N. 78.... DEL 30/10/2012

VICE SEGRETARIO GENERALE  
(D.ssa Vanda Puglisi)





## ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2012

### Aliquote

Per l'anno 2012 sono stabilite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201, le seguenti aliquote per l'Imposta Municipale Propria:

<b>Aliquota dello 0,5 per cento</b>	Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze.
<b>Aliquota dello 0,5 per cento</b>	Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata.
<b>Aliquota dello 0,5 per cento</b>	Per le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata
<b>Aliquota dello 0,71 per cento</b>	Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Regionale Territoriale per l'Edilizia (ex IACP).
<b>Aliquota dello 0,76 per cento</b>	Per i proprietari che concedono in locazione immobili ad un soggetto persona fisica, residente nell'immobile, che la utilizzi come abitazione principale, alle condizioni di cui all'art. 2, comma 3, della Legge 9.12.1998 n. 431 definite in base agli accordi stipulati in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. I soggetti interessati per poter applicare tale aliquota dovranno presentare o spedire al Comune, tramite raccomandata, copia del contratto registrato entro 30 gg. dalla registrazione dello stesso. L'aliquota agevolata potrà essere applicata dalla data di stipula del contratto purchè la registrazione dello stesso sia avvenuta nei termini previsti dalla Legge e la consegna sia effettuata nei termini di cui al comma precedente. In caso contrario tale aliquota decorrerà dalla data di trasmissione o consegna della copia del contratto registrato al Comune.
<b>Aliquota dello 0,2 per cento</b>	Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis del Decreto legge 557/93, convertito in Legge 26.02.1994 n.133.

<b>Aliquota dello 0,96 per cento</b>	Per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito e utilizzati come abitazione principale ( e relative pertinenze) da parenti di primo grado in linea retta (genitori-figli) e posseduti da soggetti che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su altro immobile nel territorio nazionale. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come un'unica unità immobiliare, nel quale il soggetto comodatario ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Il contribuente che intende usufruire di tale agevolazione dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente i requisiti richiesti entro il termine del versamento del saldo d'imposta per l'anno 2012.
<b>Aliquota dello 0,96 per cento</b>	Per gli immobili di categoria C1 e C3 che costituiscono beni strumentali nell'esercizio dell'impresa commerciale, dell'arte o della professione e utilizzati direttamente dal proprietario o dal titolare del diritto reale.
<b>Aliquota dello 1,01 per cento</b>	Per gli immobili di categoria D1 limitatamente a quelli che costituiscono beni strumentali nell'esercizio dell'attività di impresa posseduti ed utilizzati direttamente dal proprietario o dal titolare di diritto reale che rientrino nella definizione di micro e piccola impresa così come definite dall'Art. 2 commi 2) e 3) e 4) del Decreto Ministeriale del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. La dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo IMU per l'anno 2012.
<b>Aliquota dello 1,06 per cento (aliquota ordinaria)</b>	Per tutti gli immobili per i quali non è prevista un'aliquota specifica.

### **Detrazione**

1. In base all'art.13 comma 10 del D.L.201/11 e successive modifiche e integrazioni, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (ai sensi dell'art.13 comma 2 del D.L.201/11 e successive modificazioni e integrazioni) e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.



L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.


2. La detrazione si applica anche:

a) all'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione stessa non risulti locata;

b) all'unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;

c) alle unità immobiliari di cui all'art.8 comma 4 del D.Lgs.504/92, ossia alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

In tali casi non trova applicazione la maggior detrazione per i figli, come previsto al punto 6.3. della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.3/DF del 18.5.2012.







COMUNE DI GENOVA

Parere relativo alla proposta Cod. Uff. 127.0.0. n. 369 del 23.10.2012 ad oggetto:  
"Rideterminazione di alcune aliquote I.M.U. per l'anno 2012".

Ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Genova, con riferimento alla proposta Cod. Uff. 127.0.0. n. 369 del 23.10.2012 avente ad oggetto: "Rideterminazione di alcune aliquote I.M.U. per l'anno 2012", tenuto conto dei pareri espressi dai Dirigenti Responsabili, esprime il proprio nulla osta.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Marzio Gaio

Dott. Nicola Fossati

Dott. Fabrizio Rimassa

24 ottobre 2012

Collegio dei Revisori dei Conti

16124 Genova - Via Garibaldi, 9 - Tel. 039 0105572755 - Fax 039 0105572238





**ELEMENTI PER RELAZIONE AI SENSI  
DELL'ART. 25 REGOLAMENTO DI CONTABILITA'**

Direzione  Codice

Proposta di deliberazione  al  O.D.E. n.

PRAXI 375

Modifica aliquote approvate con provvedimento tipo  n.  del

Nuova aliquota/tariffa

Oggetto: RIDETERMINAZIONE DI ALCUNE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2012

a) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova Previsione	Differenza + / -
2012	2000	350.1.1	269.000.000	267.060.000	-1.940.000

b) Sono già state comunicate alla Direzione Risorse Finanziarie le previsioni di entrata per la predisposizione dei nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI

NO

c) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata relative ai nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova Previsione	Differenza + / -


d) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di uscita iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI

NO


<p>Criteri di aggiornamento delle aliquote/tariffe: <u>Applicazione della possibilità di rideterminazione delle aliquote da parte dei Comuni così come previsto dall'art. 13 comma 6 del DL. 201/2011 per le motivazioni riportate in Delibera.</u></p>
<p>Altre osservazioni: <u>tale rimodulazione è possibile in quanto sono stati prorogati al 31.10.2012 sia il termine di approvazione del bilancio di previsione (D.M. 02.08.2012) sia il termine per modificare le aliquote al 31.10.2012 (art.9 comma 3 DL 174/2012). La minore entrata pari a circa € 1.940.000,00 , è stata stimata in base ai dati ICI in possesso dell'Amministrazione opportunamente rivalutati. I versamenti IMU risultanti al 30.09 2012 evidenziano la possibilità di un maggior gettito IMU globale (al netto dell'accertamento elaborato convenzionale) rispetto alle previsioni nel giugno 2012, che potrebbe parzialmente e compensare tale minore entrata.</u></p>

Il Direttore



Genova,

24/10/2012



**E' PARTE INTEGRANTE DELLA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:**

Prop. N. 369 (ODE) del 23.10.2012  
Prop. N. 375 (PRAXI) del 23.10.2012

cod. uff. 127  
cod. uff. 127

**OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DI ALCUNE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2012**

<b>PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Art. 49/c. 1 DLgs.267/2000)</b>	
Favorevole, vista la proroga al 31.10.2012 del termina per la modifica delle aliquote IMU 2012 (art.9 comma 3 del DL. 174/2012). Si evidenzia che il presente provvedimento comporta un minor gettito IMU stimabile in € 1.360.000,00	
24.10.12	Il Direttore Dott.ssa Piera Castagnacci
<b>ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 DLgs. 267/2000)</b>	
Favorevole	
24.10.12	S. Vello
<b>PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D. Lgs. 267/2000)</b>	
Favorevole	
24.10.12	S. Vello
<b>PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE (Provvedimento del Sindaco n. 239/2012)</b>	
	visto esprimo parere favorevole sulla legittimità. 25 OTT 2012 Genova, .....
24/10/2012	Il Segretario Generale
<b>IL VICE SEGRETARIO GENERALE</b> (Dott.ssa Vanda Puglisi)	<b>IL SEGRETARIO GENERALE</b> (Dott. Vincenzo Del Regno)

